

Causa T-370/02

Alpenhain-Camembert-Werk e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — “Feta” — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 6 luglio 2004 II - 2100

Massime dell'ordinanza

- 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ricorso delle imprese produttrici di formaggio «Feta» in uno Stato membro diverso da quello di origine di tale formaggio — Irricevibilità*

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92; regolamento (CE) della Commissione n. 1829/2002]

2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem del requisito relativo alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità*
(Art. 230, quarto comma, CE)

1. Il regolamento n. 1829/2002, che modifica l'allegato del regolamento n. 1107/96, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, nella parte in cui reca registrazione della denominazione «Feta» come denominazione protetta, costituisce una misura di portata generale ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE, dato che, riconoscendo a tutte le imprese i cui prodotti rispondano ai requisiti geografici e qualitativi prescritti il diritto di commercializzare i prodotti medesimi con la menzionata denominazione e negando tale diritto a tutte le imprese i cui prodotti non rispondano a tali requisiti, i quali sono identici per tutte le imprese, si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto.

Tale regolamento può quindi riguardare individualmente una persona fisica o giuridica soltanto qualora incida sulla medesima a causa di determinate qualità che le sono particolari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualunque altra persona e, quindi, la identifichi alla stregua del

destinatario di una decisione. Così non avviene in caso di talune imprese che producono il formaggio Feta al di fuori della Grecia, lo Stato membro di origine di tale formaggio.

Infatti, la circostanza che tali imprese rientrino tra i principali produttori di Feta nella Comunità europea, il cui numero è limitato, che producano più del 90% di Feta prodotta nello Stato membro in cui sono stabilite e che commercializzino i loro prodotti con la denominazione protetta non è sufficiente, di per sé, a distinguerle rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato dal regolamento n. 1829/2002, considerato che la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o perfino l'identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento.

Inoltre, il fatto di essersi avvalsi della procedura semplificata ai fini della registrazione della denominazione protetta non può costituire una violazione

dei diritti procedurali di tali imprese, posto che il regolamento n. 2081/92 non stabilisce, a livello comunitario, garanzie procedurali specifiche a favore dei singoli.

(v. punti 54-56, 58-59, 67)

giurisdizionale effettiva tenendo conto delle varie circostanze atte a distinguere un ricorrente, tale interpretazione non può portare a eliminare il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze da quest'ultimo attribuite ai giudici comunitari. Ne consegue che, qualora tale condizione non ricorra, nessuna persona fisica o giuridica è, in ogni caso, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento.

2. Se è vero che il requisito dell'interesse individuale postulato dall'art. 230, quarto comma, CE dev'essere interpretato alla luce del principio della tutela

(v. punto 72)